

STATUTO DELLA SOCIETA' DEL NICCHIO
(23.08.2019)

PARTE PRIMA

CAPITOLO I

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

La Nobile Contrada del Nicchio, preso atto della volontà del Popolo Nicchiaiolo di fondare una Società a carattere educativo e ricreativo, costituiva nell'anno 1947 la Società del Nicchio.

La denominazione originaria fu convenuta in "Società del Nicchio", in proseguo di tempo comunemente indicata come "La Pania".

La Società è quindi attualmente denominata "Società del Nicchio La Pania", brevemente "Società del Nicchio" e/o "La Pania"

CAPITOLO II

ARTICOLO 2

EMBLEMA E SEDE

La "Società del Nicchio La Pania", ha sede, fin dall'origine, in Via dei Pispini, n. 108, nei locali di proprietà della Contrada ed ha per emblema un vessillo azzurro, listato di rosso e giallo con effigiati gli stemmi dell'Abbadia di Sopra e di Sotto e recante la scritta "Società del Nicchio".

CAPITOLO III

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITA'

La Società del Nicchio si prefigge lo scopo, attraverso la sua attività, di aggregare i Contradaïoli, di sostenere il patrimonio morale, culturale e sociale della Contrada ed i valori che essa rappresenta.

Opera all'interno della Contrada. La Società del Nicchio per conseguire le proprie finalità promuove e realizza iniziative e manifestazioni di carattere ricreativo, educativo, conviviale, culturale e sociale di qualsiasi genere in armonia con le finalità della Contrada. Non persegue fini di lucro. Acquista beni strumentali necessari ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

La Società ha facoltà di aderire a manifestazioni di rilevanza sociale a cui aderiscono altre Società di Contrada. La Società è regolata dalle norme di legge e norme del presente Statuto.

CAPITOLO IV

ARTICOLO 4

PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è destinato al conseguimento dello scopo sociale. Il patrimonio è costituito dai beni mobili e dal ricavato delle attività societarie, gli avanzi di gestione di ogni anno sono destinati alla Contrada. Del patrimonio è redatto inventario in duplice copia, alla fine di ogni mandato una copia viene inviata alla Contrada.

CAPITOLO V
ARTICOLO 5
SOCI

Sono Soci della "Società del Nicchio" tutti i Protettori definiti tali dal Capitolato della Contrada. E' esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa, salvo i casi di sanzioni comminate dagli organi competenti.

ARTICOLO 6

Per esercitare il diritto di voto è necessario che il Socio abbia compiuto il sedicesimo anno di età. Il voto è singolo, personale, libero ed uguale. Il diritto di voto concerne anche l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Per essere eletto alle cariche sociali il Socio deve aver compiuto il diciottesimo anno di età; per essere eletto Presidente della Società, il Socio deve aver compiuto il ventunesimo anno di età.

ARTICOLO 6-bis

E' dovere dei soci:

- a) osservare scrupolosamente lo Statuto ed ogni deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea di Società;
- b) tenere un contegno corretto sia nei locali sociali come durante ogni manifestazione promossa dalla Società;
- c) portare rispetto ad ogni Socio ed alle sue opinioni;
- d) non turbare l'armonia che deve regnare fra i Soci.

ARTICOLO 6-ter

Nel caso in cui, nell'ambito della Società, un socio violi gravemente le disposizioni del presente statuto o manchi a taluno dei doveri ivi previsti, il Consiglio Direttivo, informati tempestivamente gli organi di Contrada competenti, in attesa delle eventuali decisioni di questi ultimi, potrà, in via esclusivamente cautelare, laddove ricorrano esigenze di tutela immediata ed urgente, richiamare o sospendere temporaneamente il socio stesso.

ARTICOLO 7

Incorrono nella decadenza automatica tutti coloro che perdono i diritti a norma dell'articolo 9 del Capitolato della Contrada.

PARTE SECONDA

CAPITOLO VI

ARTICOLO 8
GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della Società del Nicchio:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società.

Si riunisce:

- a) in via ordinaria almeno ogni quadrimestre; entro il mese di dicembre per la discussione e l'approvazione del programma sociale e del Preventivo delle spese; entro il 31 marzo per l'approvazione del Rendiconto consuntivo. Nell'anno del rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea per la discussione e l'approvazione del Preventivo delle spese e Rendiconto consuntivo si tiene in un'unica sessione entro il 31 marzo.
- b) in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio Direttivo o i 3/4 del Consiglio lo richiedano o quando 100 Soci ne facciano al Presidente richiesta scritta; in tale ipotesi devono essere indicati gli argomenti da trattare e l'Assemblea è convocata entro 20 giorni.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno 100 soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, fatta eccezione per i provvedimenti di revoca dal mandato dei membri del Consiglio Direttivo per i quali anche in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 100 soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quelle per le quali lo Statuto richieda una maggioranza diversa. I voti degli astenuti ed i voti nulli non sono conteggiati ma contribuiscono a formare la validità dell'Assemblea. Le deliberazioni riguardanti le persone sono prese a scrutinio segreto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea.

Le attribuzioni e la materia su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare sono:

- a) approvare il Preventivo delle spese;
- b) il programma delle attività;
- c) il Rendiconto consuntivo ed il risultato della gestione
- d) le modifiche allo Statuto;
- e) le variazioni significative disposte non previste dal Preventivo delle spese;
- f) deliberare su ogni altro argomento che ad essa sia sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- g) ratifica i provvedimenti di revoca dal mandato dei componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11

I soci sono tenuti all'osservanza di ogni delibera assunta dagli Organi della Società, presa in conformità del presente Statuto.

Le delibere assunte dagli Organi della Società vincolano tutti i Soci non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 12 COMMISSIONE ELETTORALE

La Società La Pania si avvale della Commissione elettorale di Contrada per l'individuazione dei candidati, di norma, tra coloro che abbiano maturato una significativa esperienza in ambito della Società e della Contrada

Nel caso in cui il Presidente della Società o un componente del Consiglio Direttivo non raggiunga il quorum, il cinquanta per cento più uno dei voti validi, si applica la seguente disposizione: per il Presidente che non ha raggiunto detto quorum viene dichiarata la nullità delle votazioni. Nell'ipotesi che altri candidati del Consiglio Direttivo non raggiungano il quorum, cinquanta per cento più uno, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea i nuovi nominativi da eleggere per ricoprire le cariche vacanti.

ARTICOLO 13

La Commissione elettorale unica tra Contrada e Società provvede, a norma degli articoli 11, 12 e 13 del Capitolato e dell'articolo 5 del Regolamento della Contrada e delle norme applicabili al presente Statuto, entro sessanta giorni a presentare una lista contenente i nominativi del Presidente, quattro Vice Presidenti incaricati a dirigere le Commissioni a cui sono preposti, i nominativi del Segretario, del Responsabile dei Servizi, del Responsabile delle Attività Sportive, dell'Amministratore dell'Economato, dell'Addetto alla Cassa dell'Economato, del Cassiere, del Vicecassiere, dell'Addetto al Rendiconto e dei Revisori dei conti.

La Commissione, su richiesta dei candidati proposti, prima delle operazioni di voto, pubblica nella bacheca della Società, l'elenco dei Membri delle singole Commissioni. Dette liste devono essere esposte nei locali della Società nei sette giorni antecedenti le elezioni.

ARTICOLO 14

L'Assemblea ha la facoltà di negare la fiducia al Consiglio Direttivo e di provocarne conseguentemente la decadenza con deliberazione, eventualmente con voto segreto, presa a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti, purché questi non siano inferiori a centocinquanta.

In caso di decadenza, il Consiglio Direttivo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non è eletto il nuovo Consiglio Direttivo. In tale ipotesi entro 10 gg dallo scioglimento del Consiglio Direttivo dichiarato dal Presidente, il Seggio di Contrada deve indire l'Assemblea preposta alla nomina di una commissione elettorale che operi ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Il nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla naturale scadenza del triennio.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Della riunione dell'Assemblea dei Soci è redatto, a cura del Segretario della Società, apposito verbale, sottoscritto, dopo l'approvazione dell'Assemblea, dal Presidente e dallo stesso Segretario.

E' fatto divieto ai Soci riprendere, registrare e divulgare i contenuti dell'Assemblea.

CAPITOLO VII

ARTICOLO 16

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo amministra la Società con i più ampi poteri assumendo tutte le iniziative ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto delle linee generali deliberate dall'Assemblea dei Soci ed entro l'ambito dei fini istituzionali.

Risponde all'Assemblea del proprio operato.

Il Consiglio Direttivo, in sessione plenaria, presenta all'Assemblea il Preventivo delle spese ed il Rendiconto consuntivo, il programma delle attività, propone le modifiche allo Statuto ed al relativo Regolamento.

Il mandato è triennale.

I componenti il Consiglio Direttivo possono ricoprire la stessa carica per un limite massimo di cinque mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo qualora si verificino comportamenti anomali li segnala agli organi istituzionali competenti.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera in merito alla richiesta di revoca dal mandato dei singoli componenti il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, da n. 4 Vice Presidenti che dirigono le Commissioni: Servizi e Manutenzione, Economato, Attività sportive – sociali – culturali e ricreative, Fiera Gastronomica, dal Segretario, dal Responsabile dei Servizi, dal Responsabile delle Attività Sportive, dall'Amministratore dell'Economato, dall'Addetto alla Cassa dell'Economato, dal Cassiere, dal Vicecassiere e dall'Addetto al Rendiconto.

Il Consiglio Direttivo esercita l'attività di governo, programmazione e controllo.

I Vice Presidenti dirigono le Commissioni e coadiuvano il Presidente nella programmazione delle attività, nella definizione degli obiettivi, nella promozione delle iniziative. Il Consiglio appronta il Preventivo delle spese ed il Rendiconto consuntivo.

E' fatto obbligo per i membri del Consiglio Direttivo operare di concerto e con l'approvazione del Presidente di Società.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sostituire e rimuovere i membri delle Commissioni.

Un Vice Presidente, scelto dal Presidente, esercita la funzione del Vice Presidente Vicario, che assume la funzione di Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

L'istituzione di future commissioni è di competenza del Consiglio Direttivo la cui proposta viene deliberata dall'Assemblea in sede ordinaria e non comporta una variazione al presente Statuto.

Nell'eventualità che durante il mandato risultino vacanti uno o più cariche del Consiglio Direttivo, detto Consiglio provvede alla sostituzione. Entro 30 giorni il Presidente convoca un'Assemblea Straordinaria per la ratifica, salvo quanto previsto per la sostituzione del Presidente regolata al successivo articolo 19.

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno e delibera, eventualmente con voto segreto, con la presenza effettiva della metà più uno dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Vicario Generale, con parere consultivo, il collegio dei sindaci revisori senza diritto di voto, e su richiesta del Presidente anche i Delegati delle varie Commissioni permanenti che operano nella Società.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette membri del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente.

ARTICOLO 19

PRESIDENTE

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente sovrintende, indirizza e coordina l'attività del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Sottopone all'Assemblea, per l'approvazione, il Preventivo delle spese ed il Rendiconto consuntivo.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee, stabilisce l'ordine del giorno, dirige le riunioni e le Assemblee dei Soci.

Il Presidente illustra nell'Assemblea ordinaria annuale la relazione morale, finanziaria e consuntiva delle attività societarie.

Il Presidente ha la facoltà di delegare ai Vice Presidenti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni nell'ambito delle attività operative.

Il Presidente, nei casi di violazione dei precetti di cui all'art.17 IV comma, sia di gravi inadempimenti oggettivamente rilevabili, sia di atti contrari alle norme dello Statuto, propone al Consiglio Direttivo la revoca dal mandato di uno o più componenti il Consiglio Direttivo medesimo.

Nell'ipotesi di dimissioni, decesso o impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente Vicario assume la Presidenza della Società fino al termine del mandato.

Il Vice Presidente, come sopra nominato Presidente, viene sostituito nella sua carica di Vice Presidente da un Socio proposto dal Consiglio Direttivo. Entro il termine di trenta giorni convoca un'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Vice Presidente con le modalità di cui al precedente articolo 17.

ARTICOLO 20 VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti affiancano il Presidente nella formulazione e nella realizzazione degli obiettivi di programma, propongono iniziative avvalendosi della collaborazione delle Commissioni, che partecipano anche alla programmazione. Hanno la responsabilità della propria Commissione e ne rispondono al Presidente. In eventi di particolare rilevanza devono coordinarsi tenendo presente gli obiettivi di carattere generale. E' obbligo per i Vice Presidenti operare, sia per le singole mansioni ad essi attribuite, sia collegialmente, di concerto e con l'approvazione del Presidente.

Stabiliscono le funzioni delle Commissioni nell'ambito delle rispettive attività.

ARTICOLO 20-bis SEGRETARIO

Al Segretario sono attribuite tutte le funzioni della Segreteria che può essere completata con un minimo di due collaboratori nominati dal Segretario. La Segreteria cura ed ha la responsabilità degli archivi, redige e dà lettura dei verbali. Durante le operazioni elettorali il Segretario rimane a disposizione della Commissione elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ARTICOLO 21 CASSIERE E VICECASSIERE

Il Cassiere è materialmente responsabile diretto della Cassa della Società, emette i mandati di entrata e conserva quelli in uscita, registrandoli puntualmente nell'apposito libro di cassa che è verificato almeno semestralmente dal Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i mandati devono essere visti dal Presidente. Compie inoltre tutte le operazioni bancarie e amministrative necessarie all'attività della Società, consegnando all'Addetto al Rendiconto i mandati di cassa.

Il Vicecassiere dipende direttamente dal Cassiere che ne stabilisce le funzioni e le attività

ARTICOLO 22 ADDETTO AL RENDICONTO

L' Addetto al Rendiconto tiene la contabilità della Società, aggiornandola puntualmente con la documentazione trasmessa dal Cassiere, detta documentazione è verificata semestralmente dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Analizza le attività e le funzioni della Società allo scopo di ottenere la migliore gestione economica, relazionando sia il Presidente, con cui collabora strettamente, sia il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23
COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni permanenti collaborano con il Consiglio Direttivo per il conseguimento degli scopi sociali ed hanno il compito di promuovere e realizzare, nelle loro rispettive sfere di competenza, iniziative per lo sviluppo dell'attività societaria.

Le Commissioni, che si caratterizzano per la molteplicità di attività e compiti specifici, sono presiedute e dirette dai Vice Presidenti preposti.

I Responsabili delle Commissioni per le funzionalità delle medesime possono chiamare a farne parte altri membri.

I Responsabili delle Commissioni e i componenti di esse danno attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo per le funzioni di loro competenza e riferiscono al Vice Presidente da cui sono diretti.

Il Consiglio Direttivo in sede di Preventivo delle spese attribuisce ad ogni singola Commissione un fondo, per l'espletamento della propria attività, di detto fondo ne risponde il Vice Presidente addetto. Ciascuna Commissione ha piena autonomia di gestione nell'ambito delle linee programmatiche assunte dal Consiglio Direttivo. Le Commissioni concorrono alla definizione del programma.

Ogni Commissione si riunisce ogni qual volta il Vice Presidente addetto lo ritenga opportuno; su richiesta del Presidente, partecipa, al completo dei suoi membri alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni hanno inoltre il compito di assicurare e migliorare la funzionalità delle attività societarie.

ARTICOLO 24
ATTIVITA' DELLE SINGOLE COMMISSIONI PERMANENTI

Le Commissioni permanenti sono le seguenti:

Commissione Servizi e Manutenzione
Commissione Economato
Commissione Attività sportive sociali culturali e ricreative
Commissione Fiera Gastronomica

ARTICOLO 25
COMMISSIONE SERVIZI E MANUTENZIONE

Il Responsabile dei Servizi e la Commissione servizi e manutenzione dipendono dal Vice Presidente addetto.

La Commissione Servizi e Manutenzione è composta da almeno 4 membri.

E' preposta ad organizzare il servizio per le attività connesse al servizio del bar, cucina e per le altre attività istituzionali della Società. Cura inoltre la manutenzione e conservazione dei giardini della Valle nonché la conservazione in piena efficienza di tutte le attrezzature della Società.

ARTICOLO 26
COMMISSIONE ECONOMATO

L'Amministratore dell'Economato, l'Addetto alla Cassa dell'Economato, e la Commissione Economato dipendono direttamente dal Vice Presidente addetto.

La Commissione Economato è composta da almeno 7 membri.

La Commissione provvede alla fornitura ed all'approvvigionamento di ogni materiale, merce e quant'altro serve per l'espletamento dell'attività societaria, provvede altresì alla funzionalità della cucina ed alle attività connesse alla medesima.

ARTICOLO 27

COMMISSIONE ATTIVITA' SPORTIVE SOCIALI CULTURALI E RICREATIVE

Il Responsabile delle Attività Sportive e la Commissione attività sportive, sociali, culturali e ricreative dipendono direttamente dal Vice Presidente addetto.

La Commissione delle Attività Sportive sociali Culturali e Ricreative è composta da almeno 4 membri. La Commissione gestisce tutte le attività sportive della Società, incentiva la partecipazione alle manifestazioni sociali, aderisce alle esigenze di tipo sociale, culturale educativo promuovendo le relative iniziative. Fanno parte della suddetta Commissione il Responsabile del Gruppo donatori di sangue e il Responsabile del Gruppo teatrale.

ARTICOLO 28

COMMISSIONE FIERA GASTRONOMICA

La Commissione Fiera Gastronomica dipende dal Vice Presidente addetto ed è composta dal almeno 4 membri.

La Commissione ha il compito di organizzare e preparare la tradizionale Fiera Gastronomica. Provvede all'allestimento dei vari padiglioni, all'organizzazione degli intrattenimenti previsti per l'evento e quant'altro occorra per la migliore riuscita della manifestazione.

ARTICOLO 29

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri e due supplenti, proposti dalla Commissione elettorale con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio Direttivo, esercita la funzione di controllo sulla contabilità e sul Rendiconto consuntivo. Redige in occasione dell'Assemblea annuale, per l'approvazione del Rendiconto consuntivo, una propria relazione.

ARTICOLO 30

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Società il patrimonio di proprietà della Contrada ritorna nella disponibilità della Contrada. Il patrimonio della Società deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

Il presente Statuto ed il relativo regolamento entrano in vigore dalla prossima data del rinnovo degli organi societari eletti con la Commissione Unica tra Contrada e Società. Lo Statuto ed il Regolamento devono essere modificati e/o aggiornati in presenza di modifiche o innovazioni del Capitolato della Contrada quando dette modifiche e/o innovazioni possono avere riflessi nello Statuto o Regolamento in vigore.

Per le modifiche dello Statuto si costituisce una Commissione composta da un componente del Seggio, da un componente del Consiglio Direttivo, da tre membri nominati dall'Assemblea.

La Commissione è presieduta da un componente del Collegio dei Maggioranti, senza diritto di voto.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere esposte nei locali della Società per quindici giorni antecedenti l'Assemblea

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente su proposta del Consiglio Direttivo o per iniziativa di almeno centocinquanta Soci.

L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno cento soci e le deliberazioni sono adottate con una maggioranza di dei tre quarti dei presenti.

Il regolamento, le cui proposte di variazione devono essere esposte nei locali della Società nei quindici giorni antecedenti l'Assemblea, può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, con delibera dell'Assemblea a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e la contabilità è chiusa al 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto divieto assoluto distribuire, anche in maniera indiretta, utili od avanzi di gestione, salvo ciò che è previsto dall'articolo 4 del presente Statuto.

Per quanto non previsto dallo Statuto trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.

ART. 32

Le presenti modifiche allo Statuto e Regolamento di Società entrano immediatamente in vigore ed è fatto obbligo al prossimo Consiglio Direttivo monitorare l'efficacia delle variazioni oggi adottate al fine di accertare la possibilità di ridurre la durata del mandato societario da tre a due anni, previa costituzione di idonea Commissione elettorale.

REGOLAMENTO DELLA SOCIETA' DEL NICCHIO "LAPANIA"

Articolo 1

Lo svolgimento di tutte le attività sono finalizzate al conseguimento degli scopi sociali di pertinenza del Consiglio Direttivo che opera nell'ambito delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea. Dette attività si svolgono nell'interesse della Contrada sulla base di accordi stabiliti all'inizio di ogni mandato.

Articolo 2

DESTINAZIONE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Sia i locali che le attrezzature della Società sono destinati all'esercizio delle attività societarie. Spetta alla Contrada, proprietaria dei locali, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. Per la ordinaria la manutenzione segue gli accordi tra Società e Contrada.

Articolo 3

USO DELLE ATTREZZATURE E DEI LOCALI

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature della Società sono a disposizione della Contrada e delle Commissioni per l'espletamento delle loro attività istituzionali.

L'utilizzo di tavoli, sedie, materiali di cucina e quant'altro è consentito sia alle Consorelle, Enti, Istituti e in casi particolari anche a Protettori per piccole quantità e a discrezione della Commissione servizi e manutenzione.

Di tutto il materiale che viene dato in uso, nei casi sopradetti, deve essere redatto, a cura della predetta Commissione, un verbale di uscita controfirmato dal richiedente, con l'assunzione di responsabilità da parte del medesimo e con l'obbligo di risarcimento per eventuali danni.

Ad esclusivo utilizzo dei soci è consentito l'uso dei locali sociali, per cerimonie, previa autorizzazione del Presidente, il quale la concede a condizione che non intralci l'attività societaria.

La concessione non viene data per i locali situati al piano terra.

I costi sono a carico del richiedente.

Nei casi non previsti dal presente regolamento, decide di volta in volta il Presidente.

Articolo 4

EVENTI LUTTUOSI ED ONORANZE FUNEBRI

Nel caso di decesso di, Priore, Capitano, Presidente in carica, la Società rimane chiusa dal decesso fino all'inumazione.

La Società rimane chiusa, per un giorno, per decesso di ex Priore, ex Capitano, ex Presidente, ex Rettore o in carica, membri del Seggio, Consiglio Direttivo di Società.

Rimane chiusa, altresì, durante la funzione funebre officiata per un contradaiolo nell'Oratorio di San Gaetano.

Articolo 5

ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Società si avvale per le elezioni del Consiglio Direttivo della stessa Commissione Elettorale con cui la Contrada rinnova le cariche con le norme richiamate dagli articoli 12 e 13 del presente Statuto.

Articolo 6

CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci si svolgono in prima e in seconda convocazione, quando previsto. La comunicazione della convocazione dell'Assemblea dei Soci, salvo casi eccezionali o di particolare ed urgente necessità, è fatta almeno tre giorni antecedenti l'Assemblea con specificato l'ordine del giorno. La comunicazione dell'Assemblea è fatta sia a mezzo di avvisi murali da collocarsi nelle bacheche della Contrada e della Società sia a mezzo stampa nei giornali locali e nel sito ufficiale della Contrada. In casi eccezionali, ove il Presidente lo ritenga opportuno, deve essere data pubblica comunicazione almeno dodici ore avanti l'ora fissata per la prima convocazione. L'ammissione all' Assemblea è consentita a tutti i Soci che hanno diritto di partecipare.

Le votazioni sulle persone sono segrete e sono effettuate mediante scheda.

Articolo 7

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Le riunioni si tengono soltanto in prima convocazione. La comunicazione deve essere fatta a tutti gli interessati almeno sette giorni prima della riunione, da parte della Segreteria, a mezzo invito personale, ove sia specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In casi di particolare urgenza sarà fatta la convocazione con qualsiasi mezzo idoneo.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto di fare inserire a verbale le loro proposte o dichiarazioni.

Il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione, come previsto dall'articolo 16 dello Statuto, entro il 31 dicembre di ogni anno il Preventivo delle spese ed entro il 31 marzo il Rendiconto consuntivo. Nell'anno del rinnovo delle cariche, l'approvazione, sia del Preventivo delle spese che del Rendiconto consuntivo, avviene nella stessa Assemblea.

Articolo 8

IL CASSIERE

Tutte le operazioni di entrata e uscita sono regolate a mezzo dei rispettivi mandati, redatti dal Cassiere e firmati dal Presidente e/o dal Vice Presidente della Commissione interessata.

Il Cassiere effettua i pagamenti e gli incassi in base ai relativi mandati che riporta successivamente per la loro registrazione nell'apposito libro cassa. Il Cassiere tiene allegati i mandati, giustificativi delle spese.

Articolo 9

ADDETTO AL RENDICONTO

Predisporre, entro il 30 novembre, per il Consiglio Direttivo, il Preventivo delle spese con le indicazioni che gli pervengono dalle Commissioni. Entro il 15 febbraio sottoporre al Consiglio Direttivo il Rendiconto consuntivo corredato dalla relazione economico finanziaria e con l'indicazione, sia dello stato patrimoniale, sia del conto economico della Società.

Nell'anno delle elezioni per il rinnovo delle cariche, data la concomitanza della presentazione del Preventivo delle spese e del Rendiconto consuntivo, il Consiglio Direttivo stabilisce i tempi entro i quali devono pervenire all'addetto al rendiconto le indicazioni per il Preventivo delle spese.

Articolo 10

SEGRETARIO

Il Segretario, che agisce alle dirette dipendenze del Presidente, ha i seguenti compiti: si coordina con le Commissioni per l'utilizzo degli spazi e per i comunicati della Società; evade la corrispondenza e la documentazione di sua competenza e quella delle attività indicate dal Presidente;

provvede, su disposizione del Presidente, a tutte le attività inerenti le comunicazioni sociali a firma del Presidente;

intrattiene rapporti con le Consorelle, Enti e Associazioni.

Articolo 11

COMMISSIONE SERVIZI E MANUTENZIONE

La Commissione servizi e manutenzione provvede a curare le seguenti attività:

apertura e chiusura della Società secondo le direttive del Consiglio Direttivo;

organizzazione dei servizi al bar;

organizzazione per le attività gastronomiche e manifestazioni in genere, servizio per le tombole;

provvede alla manutenzione e conservazione dei locali delle attrezzature ed impianti interni ed esterni nonché alla gestione e controllo della Valle.

Eventuali spese straordinarie da sostenere, e non inserite nel Preventivo delle spese, devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

COMMISSIONE ECONOMATO

La Commissione Economato è incaricata di svolgere le seguenti mansioni:

provvede all'acquisto di ogni bene occorrente per il buon funzionamento della Società; tenendo periodicamente aggiornata la movimentazione delle merci

provvede a trasmettere al Cassiere i mandati di pagamento e di incasso muniti di giustificativi;

propone al Consiglio Direttivo eventuali spese straordinarie non inserite nel Preventivo delle spese;

cura la gestione della cucina coordinando tutta la relativa attività;

collabora con le altre Commissioni per l'attività delle medesime e con le Commissioni permanenti della Contrada per le attività istituzionali previste nel corso dell'anno.

Articolo 13

COMMISSIONE ATTIVITA' SPORTIVE SOCIALI CULTURALI E RICREATIVE

Detta Commissione organizza l'attività sportiva per tutti i Soci e cura ogni iniziativa sociale, culturale, ricreativa, educativa e assistenziale. Di detta Commissione fanno parte integrante il Responsabile del gruppo donatori di sangue "Luciano Guideri" ed il Responsabile del gruppo teatrale.

Articolo 14

COMMISSIONE FIERA GASTRONOMICA

La Commissione Fiera Gastronomica provvede all'organizzazione dell'evento.

Data l'importanza della manifestazione si rende necessario il supporto e la collaborazione sia del Consiglio Direttivo che di tutte le altre Commissioni. La Commissione predispone, sottoponendolo al Consiglio Direttivo, il programma, comprensivo delle attrazioni, delle dislocazioni degli ambienti, della parte gastronomica e quant'altro sia necessario per l'evento.

Nell'ipotesi che si vada oltre le spese programmate occorre un'approvazione del Consiglio Direttivo

Articolo 15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve procedere, almeno due volte all'anno, alla verifica della contabilità della Società e, trimestralmente a quella della cassa. Per gli adempimenti del mandato i revisori possono in qualsiasi momento procedere ad interventi. Di ogni atto devono redigere un verbale da inoltrare al Consiglio Direttivo unitamente a proposte ed eventuali provvedimenti.

Articolo 16

DISPOSIZIONE FINALE

Tutte le Commissioni devono collaborare tra loro e seguire le linee generali di gestione formulate dal Consiglio Direttivo. Detta forma di collaborazione, al fine di raggiungere a pieno gli scopi sociali, va oltre le rispettive sfere di competenza stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.